



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Prot. n. 9484

del 10 AGO. 2017

Determina Sindacale n. 60 del 10 AGO. 2017.

Oggetto: Individuazione sostituto del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

“Le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico e successive modificazioni. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale”.

VISTA la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n. 1;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e successive modificazioni;

VISTE le istruzioni ministeriali;

CONSTATATO che con provvedimento sindacale n. 38 del 19.5.15 è stato individuato come responsabile dell'ufficio elettorale, titolare delle funzioni previste dal sopra riportato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007, la dipendente comunale ARDIRI Catena, assunta a tempo indeterminato ed inquadrata nella categoria C;

CHE, nel suddetto provvedimento, si è ommesso di indicare un sostituto, in caso di assenza o impedimento del responsabile;

RITENUTO di dover individuare tale sostituto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 50, comma 10, e l'art. 54 comma 1 lett. a);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

DATO ATTO che, nel Comune, non vi sono dipendenti di ruolo che possono sostituire la dipendente suddetta in caso di assenza o impedimento della stessa;

CHE le vigenti norme di finanza pubblica impediscono l'assunzione di altro personale e quindi la possibilità di turn-over;

CHE la mancata individuazione di un sostituto del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale non garantisce il regolare andamento del servizio;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

DETERMINA

